

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 999)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1809)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 FEBBRAIO 1960

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE
AUTONOMO DI GESTIONE PER LE
AZIENDE TERMALI****Art. 1.**

Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato a costituire società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 29 aprile 1957), concernente: « indicazione delle aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze », nonché della proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.

Art. 2.

Le società menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative alle aziende patrimoniali dello Stato e in tutti i rapporti concernenti le aziende stesse, ivi compresi quelli che attengono ai diritti su beni di demanio pubblico e su beni del patrimonio dello Stato.

Il trasferimento alle predette società delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è effettuato senza necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

Rimangono in vita le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti degli attuali concessionari le società di cui all'articolo 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione concedente.

Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio le società di cui all'articolo 1 gestiranno direttamente l'esercizio delle attività sociali.

Art. 4.

La proprietà delle partecipazioni azionarie delle società di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

All'Ente autonomo di gestione sono altresì attribuite le partecipazioni azionarie dello Stato nella Società azionaria lavorazione e valorizzazione acque radiattive (S.A.L.V.A.R.) con sede in Merano, nella Società per azioni valorizzazione idroterapia radioattività Ischia-Lecco (V.I.R.I.L.) con sede in Roma, nella Società per azioni per l'incremento della stazione termale di Chianciano (S.I.C.) con sede in Roma, nella Società per azioni estrazione e lavorazione acque minerali italiane (E.L.A.M.I.) con sede in Salsomaggiore, nella Società napoletana per le terme di Agnano con sede in Napoli-Agnano Terme, nella Società immobiliare civile « Adua » con sede in Biella, nella Società per azioni immobiliare « Casa Nostra » con sede in Vaglio di Chiavazza.

Art. 5.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti ed i poteri spettanti all'azionista.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un membro del Consiglio di amministrazione della società per azioni di cui all'articolo 1 della presente legge sarà nominato dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali scegliendolo da una rosa di tre nomi designati dal Consiglio comunale della località ove l'azienda svolge la sua principale attività.

Art. 6.

L'Ente autonomo di gestione potrà assumere partecipazioni in società per azioni aventi per oggetti lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e da coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni in proprietà dell'Ente è in ogni caso soggetta alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, numero 1589.

Per le società che siano concessionarie di sfruttamento di acque termali o minerali non è consentita la cessione di azioni che riduca la partecipazione dell'Ente al di sotto della quota di maggioranza.

Art. 7.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 4 della presente legge;

dalla somma di lire 1 miliardo, concessa dallo Stato in base all'articolo 59 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle aziende termali.

Nei dieci anni dalla loro costituzione almeno l'80 per cento degli utili percepiti dalle società di cui all'articolo 1 saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale.

Art. 8.

In relazione alle esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni e di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-1961 al 1969-70.

Tale somma sarà ripartita tra le società di cui al precedente articolo 1 in base ad un piano da approvarsi annualmente con decreto del Ministro delle partecipazioni statali.

All'onere relativo all'esercizio 1959-60 si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero per le partecipazioni statali per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro del tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o futuri, a favore dell'Erario e degli enti locali.

Art. 10.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'articolo 1 saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Art. 11.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

È inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui all'articolo 1 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto nell'articolo 8.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dell'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 6, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 12.

Il Comitato tecnico consultivo per le aziende patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 27 maggio 1946, n. 533, è soppresso.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato a procedere, di volta in volta, alla costituzione di appositi comitati consultivi per lo studio di particolari problemi.

Di questi comitati saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti dei comuni, delle provincie, delle Camere di commercio e delle categorie economiche delle località ove hanno sede i beni in relazione ai quali si pone lo studio di problemi che investano particolari interessi di tali località.

Art. 13.

Il personale di tutti i gradi addetto, alla data del trasferimento, alle aziende ed agli impianti trasferiti alle società di cui all'articolo 1 è mantenuto in servizio.

Le società di cui all'articolo 1 sono tenute all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono, rimanendo i rapporti fra l'Ente autonomo di gestione delle aziende termali e i propri dipendenti regolati da contratto di impiego privato.

Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto.

TITOLO II

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NON ANCORA INQUADRATE NEGLI ENTI DI GESTIONE

Art. 14.

Le partecipazioni dello Stato elencate nella allegata tabella e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sono state ancora inquadrare in uno degli enti di gestione previsti dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 dicembre 1956, nu-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 1589, possono essere trasferite allo I.R.I., all'E.N.I. o ad altro ente di gestione già costituito o da costituire, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il valore delle partecipazioni da trasferire a norma del comma precedente viene determinato col decreto ministeriale di trasferimento, sentito anche l'ente destinatario, sulla base delle quotazioni ufficiali dei titoli, o, in mancanza di tali quotazioni, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio delle società cui le partecipazioni stesse si riferiscono. Detto valore viene portato in aumento del

fondo di dotazione dell'ente al quale il trasferimento è stato effettuato.

All'I.R.I. ed all'E.N.I. o agli altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti non potranno essere trasferite partecipazioni estranee ai fini istituzionali propri di detti enti.

Art. 15.

Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 10.

ALLEGATO

TABELLA RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 14

1. — Bonifiche Antimine Recuperi e Costruzioni - S. p. A. (S.B.A.R.E.C.)
- con sede in Roma.
2. — Cantieri Navali Breda - S. p. A. - con sede in Venezia Marghera.
3. — Ducati Elettrotecnica - S. p. A. - con sede in Bologna.
4. — Ducati Meccanica - S. p. A. - con sede in Bologna.
5. — Energie di Gesellecaft - S. p. A. - con sede in Bolzano.
6. — Esercizio di Navi Scuola « Nazario Sauro » - S. p. A. - con sede
in Roma.
7. — Industrie Meccaniche Bergamasche - S. p. A. (C.A.B.) - con sede
in Bergamo.
8. — Italiana per il Commercio Estero - S. p. A. (S.I.C.E.A.) - con
sede in Roma.
9. — Italiana per il Traforo del Monte Bianco - S. p. A. - con sede
in Aosta.
10. — Italiana Stabilimenti Cinematografici - S. p. A. (Cinecittà) - con
sede in Roma.
11. — Laterizi Siciliani - S. p. A. (S.A.L.S.) - con sede in Roma.
12. — Linee Aeree Italiane - S. p. A. (ALITALIA) - con sede in Roma.
13. — Milanese Editrice - S. p. A. (S.A.M.E.) - con sede in Milano.
14. — Mineraria Carbonifera Sarda - S. p. A. (Carbosarda) - con sede
in Carbonia.
15. — Monte Amiata - S. p. A. - con sede in Roma.
16. — Officine Meccaniche Italiane-Reggiane O.M.I. - S. p. A. - con sede
in Roma.
17. — Scientifica Radio Brevetti Ducati - S. p. A. - con sede in Bologna.
18. — Società Editoriale (Cremona Nuova) - S. p. A. - con sede in
Cremona.